



FORMAPER

Formazione e servizi
per l'imprenditorialità

PROMOS

Internazionalizzazione
e marketing territorialeOSMI BORSA
IMMOBILIARE
MILANOServizi per il mercato
immobiliareCAMERA
ARBITRALE
MILANORisoluzione delle
controversieINNOVHUB
STAZIONI SPERIMENTALI
PER L'INDUSTRIA

Innovazione e ricerca

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

1. REQUISITI GENERALI DEL FORNITORE

Il Fornitore deve avere i requisiti generali usualmente richiesti per sottoscrivere un contratto pubblico. Tali requisiti, prima della sottoscrizione del contratto o dell'emissione dell'ordinativo, dovranno essere autocertificati attraverso la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva utilizzando preferibilmente il modello già predisposto (DIC1) per importi maggiori a 20.000,00€ e DICUnica per importi inferiori o uguali a 20.000,00 €.

2. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

Il fornitore è responsabile nei confronti dell'Azienda speciale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E' altresì responsabile nei confronti dell'Azienda speciale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dell'operato di eventuali subappaltatori. La committente si intende quindi sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Il fornitore opererà in piena autonomia assumendo ogni decisione in merito all'organizzazione del lavoro, alle modalità tecniche di esecuzione e quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio/fornitura, nel rispetto dei tempi e della modalità previste.

Il Fornitore è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le assicurazioni sociali nonché dei contratti collettivi di lavoro, nazionali e locali vigenti e più in generale delle norme che regolano le prestazioni di lavoro.

Il Fornitore che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà indicarlo nel preventivo. Il subappalto infatti deve essere autorizzato dalla Committente.

In ogni caso il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Committente, per l'adempimento delle prestazioni e il rispetto delle condizioni contrattuali da parte dei subappaltatori.

3. REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DEL FORNITORE

Il fornitore non deve aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali. Nel caso abbia dipendenti o sia lui stesso soggetto al pagamento di contributi (INPS, INAIL, Cassa Edile) tali violazioni non devono essere tali da non permettere il rilascio del documento unico di regolarità contributiva sia al momento della sottoscrizione del contratto che per tutta la durata del contratto stesso.

In base a quanto previsto dell'art. 6 c.3 ultimo periodo del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti pubblici, l'Azienda speciale deve acquisire dal fornitore il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (tre mesi dal rilascio) salvo che per i soli affidamenti aventi un importo uguale o inferiore ai 20 000 € per i quali, in analogia a quanto disposto dall'art. 4 c. 14bis l. n.106/2011 - al fine di assicurarne maggior snellezza operativa- sarà sufficiente l'invio da parte del fornitore di una dichiarazione sostitutiva. A tal fine è stato predisposto il modello allegato (DICUnica).

4. CONTROLLO DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

Ai sensi della normativa vigente le autocertificazioni presentate dai fornitori potranno essere oggetto di controllo a campione da parte dell'azienda speciale, avvalendosi in via convenzionale della Camera di Commercio di Milano.

5. RISCHI DI INTERFERENZA

Nel rispetto del disposto dell'art. 26 c. 3 del D.lgs 81/2008, qualora fossero evidenziati rischi da interferenza, il contratto stipulato col Fornitore sarà integrato dal Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) indicante le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. In conformità all'art. 26 comma 3bis D.lgs. 81/2008 tale disposizione non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI dello stesso decreto.

6. GARANZIE

Eventuali garanzie per l'esecuzione del contratto (fideiussione o polizza assicurativa), richieste dal responsabile della gestione della procedura nell'ambito della richiesta di preventivo o di proposta tecnica ed economica, dovranno essere necessariamente costituite e presentate prima della sottoscrizione del contratto.

L'eventuale cauzione richiesta, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale e valida per tutta la durata del contratto.

La cauzione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari o da Enti/istituti autorizzati dalle vigenti disposizioni e quindi prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 del codice civile e dovrà essere operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Azienda Speciale.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% *per i fornitori in possesso di certificazione del sistema di qualità.*

7. PENALI

Nel caso in cui le prestazioni oggetto del contratto non vengano eseguite puntualmente o conformemente a quanto pattuito la Committente potrà applicare delle penali, rispetto al valore complessivo del contratto, fino ad un massimo dello 0,5% giornaliero per il ritardo fino ad un massimo del 10% in presenza di non conformità, fatta salva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Rispettivamente a tali previsioni generali prevarrà quanto diversamente indicato nella lettera di richiesta di preventivo.

L'applicazione delle penali avverrà in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia delle aziende speciali" art. 18 comma 2.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile artt. 1453 e ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile al Fornitore l'azienda speciale avrà il diritto di procedere all'escussione della cauzione definitiva eventualmente prestata a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.

- a) L'azienda speciale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
- b) sopravvenuta perdita, da parte dell'impresa affidataria dei requisiti richiesti e posseduti in sede di sottoscrizione del contratto;

- c) negligenza, dolo e/o inadempimento da parte dell'impresa affidataria che renda impossibile la realizzazione del servizio/fornitura;
- d) ingiustificata sospensione/interruzione del servizio/fornitura da parte dell'impresa affidataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) subappalto abusivo o cessione, anche parziale, del contratto;
- f) avvio a carico dell'impresa affidataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- g) applicazioni di penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto.

Il contratto si risolverà di diritto altresì nel caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del presente affidamento verranno effettuate senza avvalersi di bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo ad assicurare la tracciabilità delle operazioni, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 9 – bis della legge 136 del 2010;

La risoluzione potrà avvenire inoltre, in analogia a quanto disposto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di ottenimento del Documento unico di Regolarità contributiva del Fornitore avente esito negativo, per due volte consecutive.

9. PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti delle fatture -corrispondenti allo stato di esecuzione del servizio o della fornitura- sono disposti di norma entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse o dalla data di apposizione del visto se successiva, sempre che queste siano regolari e approvate dal responsabile della gestione della procedura o dal direttore dell'esecuzione del contratto o loro delegati, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali previste nelle presenti condizioni contrattuali.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art.3 della legge n.136 del 2010, il Fornitore e la Committente saranno tenuti, nell'esecuzione del contratto, al pieno rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla suddetta legge.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati in piena conformità alle disposizioni di cui alla legge 136/2010.

Al fine di permettere alla Committente di osservare gli obblighi che ne derivano, il Fornitore sarà tenuto a fornire i dati identificativi del conto corrente dedicato (utilizzando il modello fornito con Mod. 5) - anche non in via esclusiva - alle commesse pubbliche e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore, inoltre, sarà tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

I pieno rispetto di tali obblighi dovrà essere assicurato anche in caso di subappalto. A tal fine, il contratto di subappalto dovrà prevedere la reciproca assunzione degli obblighi di tracciabilità.

11. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto.

Inoltre, è fatto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti verso l'Azienda speciale derivanti dalla commessa.

12. TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art.11 del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dal Fornitore saranno trattati dall'Azienda speciale esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del contratto. I dati raccolti possono essere comunicati al personale della Committente che cura la gestione ed esecuzione del presente contratto.

I diritti dell'interessato sono quelli stabiliti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Speciale.

13. CONTROVERSIE

Le parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del regolamento del Servizio di conciliazione - Camera Arbitrale di Milano, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Nel caso il tentativo di mediazione fallisca e, qualora le parti vogliano ragioni tutelare i propri diritti e interessi legittimi in sede giudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

14. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, si fa espresso rinvio alla disciplina vigente, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Le presenti condizioni generali prevalgono rispetto ogni altra disposizione contrattuale prevista da eventuali condizioni generali del Fornitore.